



COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/02/2015 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/03/2018, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/07/2020 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021.

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>
Art. 2	<i>Istituzione della Tari</i>
Art. 3	<i>Presupposto</i>
Art. 4	<i>Definizione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 5	<i>Soggetto attivo del tributo</i>
Art. 6	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 7	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 8	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 9	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 10	<i>Utenze non domestiche - Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali</i>
Art. 10 bis	<i>Utenze non domestiche - Rifiuti derivanti da attività produttiva industriale</i>
Art. 10 ter	<i>Utenze non domestiche - Opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico per avvio al recupero autonomo di tutti i rifiuti urbani</i>
Art. 11	<i>Utenze non domestiche - Riduzione per parziale avvio al riciclo autonomo dei rifiuti urbani</i>
Art. 12	<i>Determinazione e articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 13	<i>Istituzioni Scolastiche Statali</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffe e classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 17 bis	<i>Cessazione e variazione d'ufficio</i>
Art. 18	<i>Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 19	<i>Riduzione del tributo per zone non servite</i>
Art. 19 Bis	<i>Riduzione del tributo per il compostaggio</i>
Art. 20 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 21 -	<i>Altre agevolazioni</i>
Art. 21 bis	<i>A agevolazioni utenze non domestiche emergenza Covid-19</i>
Art. 22 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 23 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 24 -	<i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA"</i>
Art. 25 -	<i>Riscossione</i>
Art. 26 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 27 -	<i>Minimi riscuotibili</i>
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 30 -	<i>Sanzioni</i>
Art. 31 -	<i>Normativa di rinvio</i>
Art. 32 -	<i>Efficacia del Regolamento</i>

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pinerolo, della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto della sua conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668 - L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dalle disposizioni disposte in materia da parte dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio comunale, identificati dal successivo art. 7.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, i locali e le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- b) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali e superfici soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale), come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rifiuti sono considerati urbani quando simili per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del sopraccitato codice ambientale, indipendentemente dal soggetto che li produce, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo e comma, lettera b-sexies).

ART. 5
SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Pinerolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o di convivenza, o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 - c) per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, l'occupante o conduttore delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per tali fattispecie la tariffa verrà commisurata sulla base del numero effettivo degli occupanti, se noto; in caso contrario verrà commisurata sulla base del criterio di cui all'art. 15 del presente Regolamento. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo e nei soli casi in cui il conduttore non risulti residente nell'immobile di cui trattasi.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune; per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo i singoli possessori o

detentori ai quali competono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti gli stessi.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastale.

Sono pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ed in particolare:

a. Per i locali ad uso domestico, la presenza di arredamento oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica (vedasi quanto stabilito al successivo art. 8 - comma 1 - lettere e) ed f) del presente Regolamento) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. In assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerare soggetti al tributo: tutti i vani situati all'interno dell'abitazione, siano essi principali (camere, sale, cucina, ecc...), o accessori (bagni, ingressi, corridoi, scale, ripostigli, ecc...), nonché le pertinenze, anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale (tettoie, rustici, cantine, garage, ecc...).

b. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. I locali sui quali non insiste momentaneamente l'esercizio di una specifica attività, ma utilizzati a titolo di deposito/magazzino, vengono classificati nella categoria di utenza non domestica n. 3, riportata nell'Allegato 1) al presente regolamento.

2. Sono altresì soggette al tributo:

a. le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche;

b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività, quali spettacoli viaggianti ed attività similari.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali ed aree scoperte:

Utenze domestiche:

- a. solai e sottotetti non collegati da scala fissa, da ascensori o da montacarichi;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c. intercapedini e simili, cantine in terrapieno;
- d. locali ed aree utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino e similari;
- e. unità immobiliari abitative sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, e prive di mobilio;
- f. unità immobiliari e loro pertinenze di soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (ed ivi residenti anagraficamente), qualora sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, seppur dotate di mobilio;
- g. fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h. locali, aree coperte o porzioni degli stessi con altezza inferiore o uguale a m. 1,60;
- i. aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- j. aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) superfici adibite all'allevamento di animali;
- c) superfici produttive di qualsiasi materiale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella silvicoltura, nonché i locali destinati allo stoccaggio di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale quali legnaie, fienili, ricoveri attrezzi e depositi agricoli;
- d) aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, dimostrabile anche per assenza di utenze;
- f) aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti di distribuzione di carburante e di lavaggio;
- h) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi per i dipendenti o per i clienti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
- k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,60 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Qualora in un'unità immobiliare adibita ad utenza domestica venga svolta anche un'attività economica e professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

ART. 10
UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	% di ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Carrozzerie, autofficine per la riparazione di auto, moto e macchine agricole, elettrauto	15%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici radiologici, veterinari e laboratori di analisi	35%
Gommista	40%

3. Per fruire dell'esclusione o abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici distinte in base alla loro destinazione d'uso.
 - b. presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), o copia Formulare di identificazione dei rifiuti (FIR), ovvero copia delle fatture delle ditte che eseguono il ritiro degli scarti di lavorazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, o oltre tale termine se previsto dalla specifica normativa di settore. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

ART. 10 - BIS
UTENZE NON DOMESTICHE
RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVA INDUSTRIALE

1. Le superfici dove viene svolta la lavorazione produttiva industriale e dei relativi magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, sono escluse dall'applicazione della TARI, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. Al fine di individuare le superfici soggette all'applicazione della TARI nonché quelle escluse ai sensi del comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, di cui all'art. 17, il settore di attività e le superfici distinte in base alla loro destinazione d'uso. Nel caso dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, al fine della loro esclusione dall'applicazione della TARI, è necessario allegare alla suddetta denuncia idonea documentazione che attesti tale condizione.

3. Ai fini dell'esclusione delle superfici di cui al comma 1, gli interessati devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, o oltre tale termine se previsto dalla specifica normativa di settore, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o copia Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR). In difetto ne verrà data informazione all'ufficio ambiente, per i conseguenti adempimenti, assoggettando inoltre alla tassa l'intera superficie per tutto l'anno solare.

4. Le superfici di cui al comma 1, limitatamente all'anno 2021, non vengono escluse dall'applicazione della TARI, qualora il soggetto passivo, nel corso dell'anno, si sia comunque avvalso del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti prodotti su tali superfici.

ART. 10 - TER
UTENZE NON DOMESTICHE
OPZIONE PER LA FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL
RECUPERO AUTONOMO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola quota fissa della tariffa del tributo e del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene Ambientale "TEFA" di cui all'art. 24 del presente regolamento.

2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il soggetto gestore, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza quinquennale. A tal fine, l'interessato deve presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di rientro, formale istanza all'ufficio ambiente del Comune, il quale provvede quindi a darne comunicazione al soggetto gestore ed al servizio tributi del Comune. Viceversa, decorso il termine di cinque anni, in assenza di comunicazione da parte dell'utenza non domestica, la scelta si intende rinnovata.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune, utilizzando apposito modulo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Lo stesso ufficio provvede quindi a darne comunicazione al soggetto gestore ed al Servizio Tributi del Comune. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, entro i suddetti termini, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Per l'anno 2021, le comunicazioni pervenute entro il termine 31 maggio, se prive delle indicazioni e della documentazione di cui al successivo comma 4, ai fini dell'abbattimento della quota variabile del tributo devono essere integrate entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

4. Nella comunicazione di scelta di cui al comma precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento con relativi dati catastali, il tipo di attività svolta in modo prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare

tale opzione, l'obbligazione a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e/o containers, il nominativo del/i soggetto/i autorizzato/i con cui é stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

5. Con cadenza annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente desumibili dai FIR, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero e l'attestazione dell'operatore privato sulle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

6. L'ufficio ambiente del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta, e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 11 UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONE PER PARZIALE AVVIO AL RICICLO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione percentuale della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all'effettiva quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" massimi di cui alla Tabella 4a del D.P.R. 158/1999 relativi alla categoria di appartenenza, utilizzando la seguente formula approssimata all'intero:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo} \times 100}{\text{Metri quadrati di superficie} \times Kd_{max}}$$

4. In ogni caso, tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) della quota variabile della tariffa.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo. In alternativa alla presentazione dei FIR, è possibile presentare un'autodichiarazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione, rilasciata dalla ditta autorizzata, attestante le tipologie di rifiuti ed i quantitativi totali avviati al riciclo per l'anno di riferimento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsata.

ART. 12 DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 e s.m.i, il tributo, nel rispetto del principio "*Chi inquina paga*", sancito dall'art. 14, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013. Le tariffe sono definite secondo criteri razionali, fermo restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi e criteri alternativi a quelli stabiliti dal D.P.R. 158/99 che garantiscono il già richiamato principio del "*Chi inquina paga*", ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/99.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, sono riportate in calce al presente Regolamento quale Allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6. Le tariffe sono determinate in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati annualmente dal Piano Tecnico Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nel piano finanziario dell'esercizio successivo viene riportato l'eventuale scostamento, sia positivo che negativo, tra il gettito del tributo comunale sui rifiuti (verificatosi anche per effetto di rimborsi) ed i costi a consuntivo.

ART. 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. L'approvazione delle tariffe per le utenze domestiche viene effettuata tenendo conto del numero degli occupanti risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, qualora la loro permanenza nello stesso immobile perduri per un periodo di almeno 12 mesi; si tiene conto di tale componente dalla data di effettiva presenza dichiarata sino a nuova dichiarazione di variazione.

Per le nuove attivazioni il numero degli occupanti è quello risultante all'anagrafe della popolazione alla data di decorrenza dichiarata da parte del contribuente.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari; o nei casi in cui un componente del nucleo familiare anagrafico, per motivi di studio, volontariato, lavoro, abbia eletto dimora all'estero o in altro comune, per un periodo di almeno 12 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non si tiene conto di tale componente a partire dalla data di effettiva assenza dichiarata; tale dichiarazione deve essere presentata annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo; in assenza di dichiarazione la determinazione del numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non dichiarato da parte del contribuente il dato risultante all'anagrafe del comune di residenza, quello indicato nella seguente tabella in relazione ai mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore):

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal Parametro superficie abitazione

Superficie abitazione mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
fino a 55	2
fino a 75	3
fino a 100	4
fino a 150	5
oltre 150	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3 Bis Il criterio presuntivo per la determinazione del numero degli occupanti di cui alla tabella di deduzione indicata al sopraccitato comma 3, in alternativa al criterio della residenza può anche essere utilizzato per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti anagraficamente in altro immobile sito nel Comune di Pinerolo.

4. Per le autorimesse, le cantine o gli altri simili luoghi di deposito posseduti o condotti da persona fisica, sia essa residente in Pinerolo che in altro comune, priva nel comune di utenze abitative ai fini TARI (si considerano prive di utenze abitative anche le unità immobiliari concesse in locazione ad altri soggetti e gli alloggi sfitti) si applica la tariffa corrispondente alla Categoria 3 delle utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 16

TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate, di norma, per tipologia di attività svolta in una delle categorie previste dall'allegato 1 del presente Regolamento,

sulla base del codice ATECO adottato dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, anche sulla base di quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali con capannoni di produzione, in quanto produttive di rifiuti urbani, alle quali, in deroga al principio della tariffazione unica, vengono applicate le tariffe delle categorie di utenza non domestica di cui all'Allegato 1) più attinenti rispetto alla loro destinazione d'uso. Alle superfici con destinazione d'uso non riconducibile a nessuna delle categorie di utenze non domestiche di cui all'Allegato 1), viene applicata la tariffa della categoria di utenza non domestica 03.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Per gli impianti sportivi il tributo è dovuto per le sole superfici non destinate all'esercizio di attività sportiva, ovvero spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per le gradinate la tariffa è rapportata alle sole giornate di effettivo utilizzo per manifestazioni debitamente documentate.

ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Al fine di evitare richieste di pagamento del tributo non dovute o non conformi rispetto al periodo di effettiva occupazione, detenzione, possesso di locali od aree scoperte, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune preferibilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o possesso, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, fatta salva la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione e non vi abbia più la residenza anagrafica, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro lo stesso termine di cui al comma 1. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria, eccezion fatta per le fattispecie di cui al successivo art. 17-bis del presente regolamento.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, ovvero successivamente al 30 giugno dell'anno successivo, la cessazione stessa ha effetto:

dal 1° gennaio dell'anno precedente la sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° gennaio e il 30 giugno degli anni successivi,

- dal 1° gennaio dell'anno della sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° luglio ed il 31 dicembre degli anni successivi.

Qualora invece l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione, o nel caso di avvenuto subentro nell'utenza da parte di altro contribuente, la stessa decorre, rispettivamente, dalla data risultante dalla documentazione fornita o dalla data del subentro.

6. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal precedente comma 1. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

8. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento utilizzando i moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibili nel sito internet del Comune, debitamente compilati in ogni parte; in ogni caso le dichiarazioni devono riportare tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento.

9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, nel solo caso in cui trattasi di soggetti residenti.

11. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del dichiarante (codice fiscale, residenza, ecc...)
- b) Indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno ove esistente; superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree; dati catastali; eventuale planimetria in scala;
- c) Numero degli occupanti l'immobile, se non residenti nel Comune;
- d) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) Generalità del proprietario dell'immobile qualora sussista un contratto di locazione;
- f) Generalità dell'ex occupante l'immobile, se noto.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, sede operativa, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f) Sottoscrizione del legale rappresentante.

ART. 17 BIS CESSAZIONE E VARIAZIONE D'UFFICIO

1. Nei casi di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro il termine di cui all'art. 17, comma 1 del presente regolamento, l'ufficio tributi, sulla base delle informazioni desumibili dalle banche dati in suo possesso, può procedere alla cessazione d'ufficio nelle seguenti situazioni di accertato venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge e dal presente regolamento:

a. utenze domestiche relative ad immobili condotti in locazione - a seguito di cessazione del relativo contratto di locazione, con decorrenza dalla sua chiusura, e comunque non anteriormente alla data di spostamento della residenza o di subentro da parte di altro soggetto nello stesso immobile;

b. utenze domestiche intestate a contribuenti che non hanno provveduto a spostare la residenza - esclusivamente nei casi di subentro da parte di altro soggetto nello stesso immobile avente i medesimi identificativi catastali, a decorrere dalla data del subentro stesso;

c. utenze domestiche intestate a contribuenti cancellati anagraficamente per irreperibilità o iscritti in Via della Casa Comunale - a decorrere dalla data di variazione anagrafica; in tal caso l'utenza viene altresì volturata d'ufficio al soggetto più anziano ancora residente nell'immobile oggetto di cessazione, se presente;

d. utenze non domestiche per immobili locati - a seguito di cessazione del relativo contratto di locazione, con decorrenza dalla data di chiusura del contratto d'affitto, e comunque non anteriormente alla data di spostamento dell'attività o alla cessazione dell'attività.

2. Nel caso in cui i familiari o gli eredi, a seguito del decesso dell'intestatario TARI, non provvedano a presentare la dichiarazione di cessazione entro il termine di cui all'art. 17, comma 1 del presente regolamento, l'ufficio tributi, sulla base delle informazioni desumibili dalle banche dati in suo possesso, può procedere:

a. in presenza di altro/i soggetto/i residente/i facente/i o non facenti parte del nucleo familiare - alla voltura d'ufficio dell'utenza al soggetto più anziano, con decorrenza dalla data del decesso;

b. in assenza di altro/i soggetto/i residente/i, se trattasi di immobile di proprietà del defunto - alla voltura d'ufficio dell'utenza all'erede più anziano; se trattasi invece di immobile condotto in locazione da parte del defunto, alla cessazione d'ufficio dell'utenza con decorrenza dalla data del decesso, con richiesta di quanto ancora dovuto all'erede più anziano, se presente.

ART. 18 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % della tariffa.

ART. 19
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 1000 metri, nonché tutte le utenze non domestiche interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal primo accesso fronte strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 metri lineari, il tributo è ridotto in misura del 60 %.
4. La distanza dall'eco punto di raccolta più vicino viene determinata in base al percorso pedonale più breve, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso.
6. Qualora la richiesta venga presentata non contestualmente a tale dichiarazione, ma comunque entro il termine di cui all'art. 17, comma 1 del presente regolamento, la riduzione spetta dalla data di attivazione. Qualora invece la richiesta venga presentata in ritardo, ovvero successivamente al 30 giugno dell'anno successivo, la riduzione viene riconosciuta con decorrenza:
 - dal 1° gennaio dell'anno precedente la sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° gennaio e il 30 giugno degli anni successivi,
 - dal 1° gennaio dell'anno della sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° luglio ed il 31 dicembre degli anni successivi.Nei soli casi di spostamento degli eco-punti che comportino il venir meno o l'acquisizione delle condizioni per beneficiare della riduzione, la stessa verrà riconosciuta o eliminata d'ufficio, con decorrenza dalla data di effettiva variazione.

ART. 19 - Bis
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER IL COMPOSTAGGIO

1. Per le utenze che hanno i requisiti previsti dal Regolamento Comunale per l'autocompostaggio è concessa una riduzione della quota variabile, rispettivamente del 30% per le utenze domestiche e del 10% per le utenze non domestiche. La riduzione spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, fermo restando il termine di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all'ufficio tributi del Comune, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, entro il termine di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE
UTENZE DOMESTICHE

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Pinerolo, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche è ridotta del 2% se la percentuale complessiva di raccolta differenziata supera il 10% rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle normative regionali o nazionali

2. Il gestore del servizio comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1) si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce.

ART. 21
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, L. 147/2013:

- il tributo é ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità di importo non superiore ad € 8.500,00;
- il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, si sostituisce interamente nel pagamento della TARI dovuta per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore ad € 6.000,00, in carico al Consorzio intercomunale per i servizi sociali (C.I.S.S.) da almeno un anno alla data di richiesta dell'agevolazione ed in situazione di disagio comprovata da relazione a cura dell'assistente sociale di riferimento;
- le agevolazioni sono riconosciute a condizione che l'unità immobiliare oggetto di tassazione non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 o A10 e che l'importo dovuto per la TARI dell'anno precedente sia stato regolarmente pagato o, in alternativa, il soggetto passivo abbia aderito ad un piano di rientro mensile e pagato almeno la prima rata.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 è necessario presentare all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo, per ciascuna annualità, richiesta su modulo appositamente predisposto.

2Bis. Se trattasi di I.S.E.E. CORRENTE la riduzione è riconosciuta limitatamente per il periodo di validità dello stesso; i soggetti interessati devono comunicare all'ufficio tributi il permanere delle condizioni che ne danno diritto ad ogni rinnovo dell'indicatore. Il pagamento delle rate del tributo non ancora giunte a scadenza viene pertanto sospeso per tutto l'anno di riferimento, al fine di consentire l'effettivo ricalcolo a consuntivo dell'importo dovuto. Il pagamento del tributo dovrà essere effettuato nell'anno successivo, in due rate con scadenza di 5 mesi l'una dall'altra, che verranno comunicate al contribuente contestualmente alla rideterminazione dell'importo dovuto.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo é iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.

4. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo per l'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

5. I soggetti passivi di cui al punto precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.

6. Gli esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq) a destinazione commerciale, che adottano sistemi "alla spina" per la vendita di prodotti alimentari (comprese le bevande) e non alimentari, normalmente venduti con imballo, utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili e quelli in carta riciclabile, ovvero contenitori forniti dall'acquirente, beneficiano della riduzione del 5% della quota variabile della tariffa.

Qualora tale attività (sistemi di vendita "alla spina") risulti quella prevalente (l'attività con il più elevato volume d'affari) si applicherà la percentuale di riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.

Beneficiano anche della riduzione del 5%, della quota variabile della tariffa, i pubblici esercizi che somministrano, attraverso sistemi di depurazione, esclusivamente l'acqua del civico acquedotto con rinuncia di vendita di altre acque in bottiglia.

La riduzione del 5% è riconosciuta anche per la vendita di bevande con il sistema del c.d. "vuoto a rendere".

I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all'ufficio tributi del Comune, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento.

7. Ai sensi dell'art.17 della Legge n.166/2016, le utenze non domestiche che producono o distribuiscono generi alimentari e che, a titolo gratuito ed in modo costante e continuativo nel tempo con cadenza almeno settimanale, cedono ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione animale, eccedenze alimentari ad enti ed associazioni assistenziali o di volontariato sulla base di specifici accordi scritti o protocolli d'intesa, beneficiano di una riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.

Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c, della Legge n. 166/2016.

La riduzione di cui al comma 1 viene determinata in base all'effettiva quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell'anno solare, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" minimi di cui alla Tabella 4a - D.P.R. 158/1999 relativi alla categoria di appartenenza, utilizzando la seguente formula approssimata all'intero:

$$\frac{\text{Quantità di beni alimentari devoluti} \times 100}{\text{Metri quadrati} \times Kd}$$

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del presente comma non può essere superiore al 10% (dieci per cento) della quota variabile della tariffa.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dagli interessati, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento, attestante i requisiti richiesti e la quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione di cui al presente comma è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsata.

ART. 21 - BIS **AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID-19**

In sede di approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere previste agevolazioni per le utenze non domestiche, utilizzando i fondi di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21 e le risorse del fondo

per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e s.m. e i., nel limite massimo dell'importo indicato nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 212342 del 3/11/2020.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone mercatale di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. Le occupazioni o detenzioni si considerano temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. Non sono considerate tassabili ai fini del tributo:

- le occupazioni di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
- l'occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;

4. La superficie tassabile ai fini della tariffa è quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale ovvero quella che risulti dall'accertamento d'ufficio ove manchi la suddetta autorizzazione.

5. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

6. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un/trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento).

7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.

9. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone per le occupazioni di cui al comma 1, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE "TEFA"

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, L. 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

3. Il versamento del TEFA è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 25
RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e/o degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo dovuto.

In caso di mancato o parziale pagamento dell'importo richiesto verrà notificato al contribuente un sollecito bonario di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, tramite raccomandata A.R. (con spese a suo carico come stabilite con Decreto del Ministero Economia e Finanze) o posta elettronica certificata; in caso di esito negativo del sollecito verrà notificato avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ex art. 1, comma 161 della L. 296/2006, con applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in un numero non inferiore a due e non superiore a quattro rate. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con la delibera di approvazione delle tariffe verranno annualmente definite il numero delle rate e delle relative scadenze. Il pagamento degli importi andati a ruolo negli anni successivi a quello di riferimento viene richiesto in due rate, le cui scadenze, aventi distanza di almeno due mesi l'una

dall'altra, sono stabilite da parte dell'ufficio in base alla data di spedizione dei relativi avvisi. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Ove il Consiglio Comunale non abbia determinato il numero delle rate e le relative scadenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale può essere richiesto un acconto del tributo pari al 30% dell'importo dovuto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente. Qualora gli avvisi di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo siano inviati in data successiva alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento, gli importi richiesti saranno determinati sulla base degli atti pubblicati.

ART. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. In alternativa al rimborso, il credito spettante, ove possibile, può essere compensato d'ufficio con il tributo dovuto per gli anni successivi, su specifica richiesta del contribuente. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza il rimborso o la compensazione.

4. Sulle somme da rimborsare, eccetto per quelle compensate, sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 27 MINIMI RISCOUOTIBILI

Nei casi in cui l'importo del tributo dovuto o da rimborsare (per le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018) risulti inferiore o uguale ad € 12,00 per anno, non si procederà alla richiesta di pagamento né ad effettuare rimborso, ad esclusione delle somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti per le quali tale limitazione non opera. Tale limite si applica anche in caso di solleciti o avvisi di pagamento relativi ad anni precedenti.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 28 del presente regolamento, munito di tesserino di riconoscimento, dando preavviso al contribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

e. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, utilizza la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. A seguito dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, potrà utilizzare l'80% della superficie risultante dalla banca dati catastale dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge 549/1995.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 30 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
- b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. In caso di omissione della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la sanzione di cui al comma 2, lettera c) è ridotta come da seguente tabella, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza:

ABBATTIMENTO SANZIONATORIO	RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO
1/10 DEL MINIMO - Art. 13 lett. c) e art. 7 comma 4 bis del D.Lgs. 472/97	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10 del 50% = 5%
1/10 DEL MINIMO - Art. 13 lett. c) e art. 7 del D.Lgs. 472/97	Entro 90 giorni dalla scadenza	1/10 del 100% = 10%
1/8 DEL MINIMO - Art. 13 lett. b) del D.Lgs. 472/97	Entro un anno dalla scadenza	1/8 del 100% = 12,50%

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 31
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.1, commi 641 - 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni ove direttamente applicabili, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 32
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2021.

Categorie UtENZE domestiche
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Categorie utenze non domestiche	
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme, Asili Nido
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso, Aziende agricole ed agriturismi, Mercatini dell'usato, Mobilifici
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi, Autolavaggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, Agenzie, Studi medici, Pompe funebri, Imprese di pulizia, Copisterie

12	Banche ed istituti di credito, Studi professionali
13	Negozi abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartoleria, Ferramenta, Gioiellerie, Ottici, Fotografi commercianti e Negozi di altri beni durevoli
14	Edicola, Farmacia, Tabaccai, Plurilicenze, Profumerie ed Erboristerie
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, Mercerie
16	Spettacoli viaggianti
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista, Muratori, Decoratori, Riparazione elettrodomestici, Lavanderie
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Imprese edili
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub e Gastronomie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, Caffé, Pasticceria e Gelaterie
25	Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Somministrazione alimenti e bevande su posteggi adibiti al commercio in forma itinerante
30	Discoteche, Night club